



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 dicembre 2015

Deliberazione n. 8/2015

OGGETTO: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c: adozione di una “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano*”.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” e s. m. i.;
- in particolare, il comma 2 dell'art. 7 e l'art. 12 *bis* del suddetto Regio Decreto, introdotti dal D. lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (recante “*Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche*”), come da ultimo modificati dall'art. 96, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.;
- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e s. m. i. (ora abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*”;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche*” (ora abrogata dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 175, comma 1, lett. u - che ne ha peraltro recepito i contenuti);
- in particolare, l'articolo 3 (*Equilibrio del bilancio idrico*) della suddetta legge (ora sostituito dall'art. 145 del D. lgs. n. 152/2006);
- il DPR 1° giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po*”;
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s. m. i., recante “*Disposizioni sulla tutela dalle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati*”

- provenienti da fonti agricole*” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. *bb* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
 - il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante “*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’art. 22, comma 4, del D. Lgs. 152/99*”;
 - il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “*Norme in materia ambientale*”) e s. m. i.;
 - in particolare, gli articoli da 63 a 66, l’art. 95 e gli artt. 144 e 145 del suddetto Decreto legislativo;
 - il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
 - in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 2 del 19 luglio 2007, con cui questo Comitato Istituzionale ha adottato “*Criteri per l’elaborazione del progetto di Piano stralcio per la gestione del Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- la Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po*” (successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013) in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell’art. 1 comma 3*bis* del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la Deliberazione C. I. n. 1 del 23 dicembre 2013, recante “*Direttiva 2000/60/CE e Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i. - Ciclo di pianificazione 2015-2021 - Adozione dell’Atto di indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e degli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po*”;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di bacino n. 131 del 15 luglio 2015, recante “*Art. 66, comma 7 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.: avvio della procedura di adozione del 'Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)' – pubblicazione di schema del Progetto di Piano stralcio, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate*”;
- la Deliberazione C. I. n. 7 del 17 dicembre 2015, recante «*Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021*» (o *PdGPo 2015*);

PREMESSO CHE

- nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, la materia delle derivazioni e delle utilizzazioni delle acque pubbliche (anche con finalità di utilizzo razionale e di tutela delle stesse, soprattutto dal punto di vista *quantitativo*) è stata oggetto di una prima disciplina di carattere generale fin dall’adozione del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (recante “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti*”

- elettrici*”) il quale, pur con numerose modifiche ed integrazioni successive, è tuttora vigente;
- successivamente, il legislatore ha stabilito che la materia della tutela e della corretta utilizzazione delle risorse idriche costituisce uno degli oggetti della *pianificazione di bacino* prevista dall’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e attualmente disciplinata dagli articoli 65 e ss. del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. Tra le finalità della pianificazione di bacino figura, in particolare, la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, la quale deve comunque garantire che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi. Per tali finalità gli strumenti di Piano devono contenere le direttive alle quali deve uniformarsi l'utilizzazione delle acque, il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto (con specificazione degli scopi e delle portate delle stesse), la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche ed il piano delle possibili utilizzazioni future delle stesse, sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinguendole per tipologie di impiego e secondo le quantità;
 - allo scopo di fornire concreta e puntuale attuazione ai suddetti principi legislativi, il D. lgs. 12 luglio 1993, n. 275, (recante “*Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche*”) ha apportato modifiche al R. D. n. 1775/1933, introducendo in particolare, l'art. 12*bis* ed il comma 2 dell'art. 7 del R. D. n. 1775/1933;
 - le disposizioni dell'art. 12*bis* hanno lo scopo di indicare i criteri che devono essere osservati, in sede di rilascio di nuovi provvedimenti di concessione di acque pubbliche nonché di rinnovo o modifica di concessioni precedenti, allo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi di tutela della risorsa (anche dal punto di vista *qualitativo*). In particolare, la lettera *b* del comma 1 di tale articolo (nella sua formulazione attualmente vigente) subordina il rilascio del provvedimento di concessione alla garanzia del *minimo deflusso vitale* (DMV, cioè il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati) e dell'*equilibrio del bilancio idrico* (inteso come lo strumento finalizzato ad assicurare l'*equilibrio* tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri ed obiettivi stabiliti dalla legge);
 - dal canto suo, il comma 2 dell'art. 7 ha attribuito all'Autorità di bacino la specifica competenza all'espressione di un *parere* sulle singole istanze di concessione di derivazione di acque pubbliche, al fine di verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa dell'approvazione dello stesso, “*ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico*”. All'epoca dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 275/1993 tale attribuzione era motivata dal fatto che, a quel tempo, l'Autorità di bacino era l'unica Amministrazione titolare della competenza in tema di pianificazione territoriale di settore a scala di bacino in materia di utilizzazione delle acque e di tutela della qualità dei corpi idrici;
 - con riferimento alle finalità di tutela ed uso della risorsa idrica sopra menzionate, la successiva legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha stabilito specifici criteri ed obiettivi di carattere generale (tuttora vigenti, in forza del loro recepimento negli articoli 144 e 145 del D. lgs. n. 152/2006, con il quale peraltro la citata legge n. 36/1994 è stata abrogata), attribuendo alle Autorità di bacino la competenza a definire ed aggiornare periodicamente, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il *bilancio idrico*, assicurando, in particolare, che nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti

- prelievi o da trasferimenti (sia a valle che oltre la linea di displuvio) le derivazioni garantiscano in ogni caso il Deflusso Minimo Vitale (DMV);
- con il D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 la materia della tutela delle risorse idriche e, in particolare, della pianificazione di settore ad essa pertinente è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo di portata generale, finalizzato a influire sull'intera disciplina della materia medesima. Allo scopo di conseguire le finalità di tutela della risorsa idrica menzionate in precedenza, infatti, detto Decreto legislativo ha previsto una tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali nell'ambito di ciascun bacino idrografico e l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio ed al riutilizzo delle risorse idriche;
 - allo scopo di gestire la tutela delle risorse idriche a scala di bacino il D. lgs. n. 152/1999 ha previsto un nuovo strumento di pianificazione (il Piano di Tutela delle Acque o PTA), attraverso il quale sono programmate, per ogni bacino idrografico, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Nell'ambito della disciplina legislativa stabilita dal D. lgs. n. 152/1999, il PTA è stato definito come un particolare *stralcio di settore del Piano di bacino* la cui elaborazione ed approvazione, peraltro, è stata attribuita alle Regioni, salva la potestà dell'Autorità di bacino di definire gli obiettivi e le priorità di intervento a scala di bacino a cui i PTA si devono necessariamente attenere e salva altresì la potestà dell'Autorità di definire il bilancio idrico (cfr. art. 22 del D. lgs. n. 152/1999). Tale innovazione legislativa ha comportato che il parere di cui all'art. 7, comma 2, pur essendo stato fatto salvo, dovesse essere espresso dall'Autorità di bacino con riferimento alle previsioni del PTA;
 - al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 22 del d. lgs. n. 152/1999, è stato poi emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 152/99*";

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- poco dopo l'entrata in vigore del D. lgs. n. 152/1999, a livello comunitario è stata adottata una specifica Direttiva finalizzata a fornire un "*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*" (Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60: di seguito anche brevemente definita DQA);
- la DQA persegue le seguenti finalità fondamentali: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici nonché lo stato degli ecosistemi terrestri e delle zone umide che dipendono, per il loro fabbisogno idrico, dagli ecosistemi acquatici; migliorare lo stato delle acque e dell'ambiente acquatico anche attraverso la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie, assicurare un utilizzo idrico sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- per il conseguimento delle suddette finalità, la DQA ha previsto che gli Stati membri individuino i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, per le finalità della Direttiva medesima, li assegnino a singoli *distretti idrografici* (definiti come *aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e*

- dalle rispettive acque sotterranee e costiere) i quali sono pertanto assunti come le principali unità per la gestione dei bacini idrografici (artt. 1 e 3 Direttiva);
- l'articolo 13 della Direttiva ha poi stabilito che, per ogni distretto idrografico, si provveda a predisporre un apposito Piano, definito *Piano di gestione*, con i contenuti di cui all'allegato VII della Direttiva medesima ed inoltre un *Programma di misure*, ai sensi dell'art. 11 di detta Direttiva;
 - la Direttiva 2000/60/CE ha inoltre delineato un processo dinamico per la definizione della strategia pianificatoria, prevedendo che, sulla base delle risultanze del monitoraggio, i Piani di Gestione siano riesaminati ed aggiornati una prima volta entro il 22 dicembre 2015 e, in seguito, ogni sei anni (cfr. art. 13, par. 7 Direttiva);
 - la suddetta Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico tramite la Parte Terza del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), che in seguito è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni. Tale recepimento ha comportato profonde modifiche alla previgente disciplina ed organizzazione della pianificazione di bacino, con particolare riguardo al settore della tutela e utilizzazione delle acque;
 - nell'ambito delle modifiche di cui al punto precedente, in particolare, l'art. 175 del D. lgs. n. 152/2006 ha abrogato il D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ed ha stabilito una nuova disciplina della materia, la quale, recependo i contenuti di cui alla Direttiva 2000/60/CE, ha ridefinito il quadro degli strumenti di Piano nel settore della tutela delle risorse idriche, introducendo i *Distretti idrografici* come principale unità territoriale per la gestione dei bacini idrografici e prevedendo (in recepimento dell'art. 13 della DQA) la redazione di un *Piano di Gestione Distrettuale* (cfr. art. 117 del D. lgs. n. 152/2006) che ha natura di stralcio del *Piano di bacino distrettuale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 8 del medesimo Decreto legislativo;
 - nell'ambito della nuova disciplina, in particolare, il territorio del bacino idrografico nazionale del Po di cui all'art. 14 della previgente legge n. 183/1989 (delimitato con perimetrazione approvata con DPR 1° giugno 1998) viene a coincidere integralmente con il *Distretto idrografico padano* di cui all'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006;
 - per effetto delle disposizioni suddette, inoltre, i PTA non sono più attualmente qualificati come stralci del Piano di bacino, ma come specifici *piani territoriali di settore* che devono comunque essere adeguati ai Piani di bacino distrettuale approvati (art. 65, comma 5 D. lgs. n. 152/2006) e, specificamente, agli stralci di questi ultimi costituiti dai *Piani di gestione*, nel cui contesto devono essere definiti gli obiettivi su scala distrettuale cui i PTA devono attenersi, nonché le priorità degli interventi (art. 121, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006);
 - coerentemente con il carattere dinamico e progressivo che la DQA ha attribuito alla pianificazione distrettuale in materia di tutela delle acque, il D. lgs. n. 152/2006, in recepimento delle prescrizioni comunitarie ed innovando rispetto al passato, ha inoltre stabilito che sia i Piani di Gestione sia i PTA debbano essere revisionati ed aggiornati ogni sei anni, delineando in tal modo una strategia pianificatoria distrettuale articolata per *cicli di pianificazione sessennali* (cfr. art. 117, comma 2bis ed art. 121 comma 5 D. lgs. n. 152/2006);
 - con il recepimento della DQA nel nostro ordinamento, si è dunque assistito al passaggio da un sistema organizzativo caratterizzato da un unico strumento di pianificazione a scala di bacino (dal 1989 al 1999 il Piano di bacino genericamente

inteso, dopo il 1999 il PTA come stralcio del medesimo Piano di bacino) ad un'articolazione su più livelli (quella distrettuale, il cui strumento è il Piano di gestione e quella regionale di settore, il cui strumento è tuttora il PTA). In particolare, la pianificazione distrettuale costituisce oggi anche uno strumento di attuazione delle politiche comunitarie in materia di acque ed è pertanto soggetta, oltre che alla disciplina giuridica nazionale, all'osservanza di norme stabilite dall'Unione Europea, che nei distretti idrografici individua l'unità territoriale di rilevanza comunitaria per la gestione dei bacini idrografici;

- il particolare rilievo comunitario del Piano di gestione e, più in generale, di tutti gli strumenti della pianificazione distrettuale impone che gli stessi siano sostanzialmente assoggettati al rispetto delle procedure di verifica, adeguamento ed aggiornamento periodici stabilite dall'Unione Europea al fine di assicurare il coordinamento degli strumenti di piano a livello comunitario ed il raggiungimento omogeneo degli obiettivi che l'UE persegue nel rispetto delle finalità, delle disposizioni e dei tempi stabiliti nelle sue Direttive in materia di politica delle acque;
- il sostanziale assoggettamento degli strumenti di pianificazione distrettuale alla disciplina comunitaria, comporta, tra l'altro, uno sviluppo temporale dell'attività di pianificazione articolato su cicli sessennali e contrassegnato da forme di monitoraggio e di controllo periodiche, anche da parte dei competenti organismi comunitari, in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti a scala di Distretto all'inizio di ognuno di tali cicli di pianificazione, oltre alla concreta possibilità di assoggettamento alle procedure stabilite in sede comunitaria per l'accertamento di eventuali inadempimenti in sede di applicazione delle Direttive (come ad esempio le procedure EU Pilot e le procedure di infrazione), nonché alle eventuali sanzioni che da tali procedure potrebbero conseguire;
- al fine di assicurare il conseguimento delle suddette finalità, nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 191 – 193 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)* del 13 dicembre 2007 e recepiti nella Parte prima del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. (in particolare: principio dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e della leale collaborazione) nonché in attuazione del fondamentale *principio di precauzione* di cui all'art. 301 del medesimo Decreto legislativo, la riorganizzazione del sistema italiano di pianificazione territoriale di settore in materia di risorse idriche, conseguente al recepimento della DQA nel nostro ordinamento, comporta la necessità di definire un efficace *sistema di coordinamento* a scala di Distretto idrografico tra tutti gli strumenti previsti dalle norme richiamate in precedenza (PdGPO, PTA e piani e programmi di sviluppo socio – economico e di assetto e uso del territorio), ai fini della tutela quali – quantitativa delle risorse idriche e della gestione e controllo dell'utilizzazione di tali risorse;
- in particolare, la suddetta esigenza costituisce un preciso adempimento giuridico per i soggetti titolari di competenze in queste materie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 pur nell'osservanza dei rispettivi ambiti di competenza riconosciuti all'autonomia delle singole Regioni, secondo i menzionati principi di sussidiarietà e leale collaborazione;
- sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, emerge la necessità che le previgenti disposizioni di legge in tema di tutela ed uso delle acque pubbliche (che sono state riprese nell'ambito delle norme di recepimento della DQA introdotte a

partire dall'anno 2006) vengano interpretate alla luce del nuovo quadro organizzativo degli strumenti di pianificazione nel settore della tutela ed uso delle acque vigente in Italia successivamente al recepimento della DQA tramite il D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;

ATTESO CHE

- per quanto concerne il Distretto idrografico padano, a seguito della legge 27 febbraio 2009, n. 13 - che ha prorogato le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, istituite ai sensi della legge n. 183/1989, assegnando loro il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione richieste dalla Direttiva 2000/60/CE nel relativo territorio di competenza – questo Comitato Istituzionale, con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, ha adottato il *Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano* (o *PdGPO*) per il periodo 2010 – 2015 (successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013), con i contenuti individuati dal comma 2 dell'art. 117 del Decreto;
- contestualmente al PdGPO, in allegato alla medesima Deliberazione n. 1/2010 (Allegato 1) ed allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente, questo Comitato ha altresì adottato le “*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” ed ha stabilito che i soggetti competenti all'attuazione del Piano si conformino ai criteri ed agli indirizzi operativi ivi previsti (cfr. art. 6 comma 3 della Deliberazione C. I. n. 1/2010);
- tra le finalità delle citate *Misure urgenti* (cfr. artt. 1 e 14 del Allegato 1) figura l'avvio alle attività di redazione dello strumento per il controllo dell'equilibrio del bilancio idrico (*Piano di Bilancio Idrico* o *PBI*), allo scopo di recepire in modo coerente tale strumento di pianificazione nell'ambito più generale costituito dal PdGPO e dai successivi aggiornamenti dello stesso alla luce delle modifiche legislative intervenute, in modo da rendere coerente la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico del Distretto del Po con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, in sede comunitaria, dalla citata Direttiva 2000/60/CE;
- successivamente all'entrata in vigore del PdGPO, questa Autorità di bacino ha pertanto proceduto (in coordinamento con le Regioni del Distretto territorialmente interessate) all'elaborazione di uno schema di “*Progetto di Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)*” coerente con le disposizioni di cui al citato articolo 14 delle “*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*”. Il Progetto di PBI rappresenta una fase sequenziale e correlata del PdGPO (di cui condivide quindi la natura di stralcio del Piano di bacino distrettuale), rivolta in particolare alla piena attuazione nel Distretto idrografico padano delle norme stabilite dai citati artt. 95, 144 e 145 del D. lgs. n. 152/2006 (che hanno sostituito le previgenti norme della legge n. 36/1994 e del D. lgs. n. 152/1999) sul tema della tutela quantitativa e del rapporto tra quest'ultima e il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di bacino n. 131 del 15 luglio 2015, è stato disposto l'avvio della procedura di adozione del “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)*” mediante la pubblicazione dello schema di cui ai punti precedenti, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006;
- infine, con propria Deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015, all'esito delle attività condotte per le finalità di aggiornamento del PdGPO, il Comitato istituzionale ha

adottato definitivamente il *Piano di Revisione ed Aggiornamento del PdGPO* per il ciclo di pianificazione sessennale 2016 - 2021;

CONSIDERATO CHE

- in connessione con la previsione della redazione del PBI, l'art. 15 delle “*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” ha poi previsto che, al fine di garantire la compatibilità degli usi della risorsa idrica con i nuovi obiettivi della pianificazione di bacino, l’Autorità di bacino predisponga una direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell’impatto degli usi *in situ* e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei cui fare riferimento per l’espressione del parere previsto dall’articolo R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i.;
- all’esito dell’attività di cui al punto precedente, è stata quindi predisposta la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano*” (di seguito brevemente definita “*Direttiva derivazioni*” o “*Direttiva*”), da sottoporre a questo Comitato ai fini della sua adozione;
- la suddetta Direttiva trova la sua fondamentale fonte legislativa nella previsione dell’art. 65, comma 3 lett. c del D. lgs. n. 152/2006 (mutuata dal previgente comma 3 dell’art. 17 della legge n. 183/1989, citato in premessa), a norma della quale il Piano di bacino distrettuale deve contenere le direttive alle quali si deve uniformare l’utilizzazione delle acque. Va aggiunto che, del pari, l’art. 65 comma 3 prevede anche che il Piano di Distretto debba contenere *il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi (energetici, idropotabili, irrigui od altro) e delle portate* (ibidem, lett. p) ed anche *il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo le quantità* (ibidem, lett. r);
- la funzione principale della Direttiva derivazioni è quella di assicurare il più efficace coordinamento possibile tra i contenuti conoscitivi e tecnico operativi della pianificazione vigente (PdGPO, PBI, PTA) e l’attività istruttoria delle Amministrazioni concedenti, preposte a valutare la conformità delle istanze di concessione di derivazione rispetto ai criteri di tutela stabiliti dell’art. 12bis del R. D. n. 1775/1933 (come da ultimo sostituito dall’art. 96, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006) in tema di presupposti di legittimità dell’adozione del provvedimento di concessione specificamente derivanti dalla normativa di tutela quali – quantitativa della risorsa idrica sotto il profilo ambientale;
- come ricordato in precedenza, i criteri individuati dai commi da 1 a 3 del suddetto articolo 12bis fanno espresso riferimento a contenuti della pianificazione di settore, con particolare riguardo a quella distrettuale. Si può quindi affermare che, attraverso le disposizioni dell’art. 12bis, il legislatore nazionale abbia voluto garantire che, attraverso la gestione dei provvedimenti di concessione di acque pubbliche, venga assicurato il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabiliti, a livello comunitario, dalla DQA, (con specifico riguardo a quelli di cui agli articoli 1 e 4 di tale Direttiva comunitaria) e, a livello nazionale, dalle norme del Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006 (con particolare riguardo alle finalità di tutela stabilite dagli articoli 144 e 145 di tale Decreto legislativo). L’osservanza di tali prescrizioni è quindi necessaria al fine del conseguimento degli obiettivi e delle finalità propri di tale

- pianificazione nel rispetto dei termini stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali;
- lo scopo essenziale del coordinamento cui è finalizzata la Direttiva derivazioni è quindi quello di assicurare concretamente, mediante il rispetto dei criteri di cui al citato articolo 12*bis*, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della pianificazione di bacino distrettuale (come mutuati da quella di tutela regionale) per ogni determinato ciclo sessennale di pianificazione allo scopo di soddisfare le esigenze di controllo del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della pianificazione previste dalla normativa comunitaria e nazionale al termine di ognuno di tali cicli di pianificazione (ed anche in corso di attuazione degli stessi, mediante gli strumenti di monitoraggio);
 - obiettivo primario della Direttiva derivazioni (in conformità con le già evidenziate esigenze di coordinamento tra il i contenuti conoscitivi e tecnico operativi della pianificazione di settore vigente e l'attività istruttoria delle Amministrazioni concedenti) è quello di fornire indirizzi che, basandosi sul quadro delle conoscenze contenute negli strumenti di pianificazione a scala distrettuale, consentano di valutare, con riferimento ai singoli corpi idrici superficiali e sotterranei interessati dalle derivazioni d'acqua, la compatibilità delle istanze e dei progetti delle opere necessarie ad esse connessi rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti (e, in primo luogo, rispetto al Piano di Gestione relativo al ciclo di pianificazione sessennale in corso). Tale Direttiva, inoltre, vuole fornire un essenziale punto di riferimento tecnico - conoscitivo ai progettisti delle nuove opere di derivazione, al fine di permettere loro di valutare in anticipo la congruità dell'intervento rispetto agli ineludibili contenuti degli strumenti di Piano;
 - l'urgenza di soddisfare le suddette esigenze ha trovato una recente conferma in sede comunitaria, ove (procedimento EU Pilot 6011/14/ENVI) è stato sollevato uno specifico quesito nei confronti delle Autorità italiane (quesito n. 3) circa le modalità pratica di applicazione dell'art. 12*bis* del R. D. n. 1775/1933, con particolare riferimento al comma 1 lett. *a* (la concessione non deve pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato) e, inoltre, circa la garanzia che le opere progettuali connesse all'istanza di concessione non deteriorino lo stato di corpo idrico (già critico in partenza) e non compromettano il raggiungimento degli obiettivi della DQA, allorché si tratti di progetti esclusi dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);
 - allo scopo di dare pratico riscontro, per il Distretto idrografico Padano, ai quesiti proposti dagli organismi comunitari, menzionati al punto precedente, la Segreteria tecnica ha pertanto provveduto a elaborare, di concerto con le Regioni del Distretto e con la Provincia Autonoma di Trento, la Direttiva derivazioni. Nel corso di tale attività è emersa la necessità di ampliare i contenuti della Direttiva medesima, adattandoli alle necessità affrontare e risolvere le criticità segnalate dal citato EU Pilot nonché a meglio inquadrare le procedure relative alle valutazioni tecniche previste dalla normativa nazionale in ragione dei principi di semplificazione, di sussidiarietà e di sostenibilità organizzativa della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- tra i criteri dell'art. 12*bis* che devono essere osservati ai fini del rilascio o rinnovo della concessione figurano (comma 1, lett. *b*) la garanzia del DMV e dell'equilibrio

- del bilancio idrico, definito ed aggiornato periodicamente dall'Autorità di bacino. Al riguardo, come sopra ricordato, l'art. 96 comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 ha mantenuto in capo all'Autorità stessa la competenza ad esprimere il parere di compatibilità dell'utilizzazione oggetto di ciascuna istanza di derivazione ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico da essa definito;
- con specifico riguardo alla finalità del parere suddetto ed in conformità con le già evidenziate esigenze di coordinamento tra i contenuti conoscitivi e tecnico operativi della pianificazione di settore vigente e l'attività istruttoria delle Amministrazioni concedenti, uno degli obiettivi della Direttiva derivazioni è quello di fornire gli elementi conoscitivi essenziali di valutazione circa la conformità delle istanze e dei progetti di opere a loro corredo rispetto al bilancio idrico e altresì alla garanzia del DMV, basandosi sul quadro delle conoscenze contenute negli strumenti di pianificazione a scala distrettuale con riferimento ai singoli corpi idrici superficiali e sotterranei interessati dalle derivazioni d'acqua ed allo scopo di agevolare e snellire l'attività istruttoria dei concedenti e le valutazioni dei progettisti in ordine alla congruità delle opere stesse in relazione agli obiettivi di tutela quali – quantitativa;

RITENUTO

- pertanto che sussista la necessità di procedere all'adozione dell'allegata Direttiva derivazioni, in adempimento con quanto previsto dall'art. 65, comma 3, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e, altresì, in coerenza con la previsione dell'art. 15 dell'Allegato 1 (*“Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione”*) alla Deliberazione C. I. n. 1/2010;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* del Comitato Tecnico, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione della “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano” o “Direttiva derivazioni”)

1. In attuazione dell'art. 65, comma 3, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 è adottata la *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”* (di seguito brevemente definita *“Direttiva Derivazioni”*), allegata alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento della Direttiva Derivazioni è costituito dal Distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po.

ARTICOLO 3

(Elaborati di Piano)

1. La Direttiva Derivazioni è costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano – Aspetti Metodologici e Procedurali;
 - b) Allegato 1: Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche per le acque superficiali;
 - c) Allegato 2: Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche per le acque sotterranee.

ARTICOLO 4

(Oggetto e Finalità)

1. La Direttiva Derivazioni costituisce uno strumento di valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche sui corpi idrici di cui all'art. 2, in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico padano e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.
2. La Direttiva risponde altresì agli adempimenti di cui all'art 15 delle “*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” dell’Allegato 1 alla Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010.

ARTICOLO 5

(Effetti della Direttiva)

1. Dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino, la Direttiva si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 2.
2. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni regionali che comportino criteri di valutazione del rischio ambientale maggiormente restrittivi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva.

ARTICOLO 6

(Adempimenti successivi all'adozione)

1. Entro 18 mesi dalla data di cui al comma 1 dell'articolo precedente, l'Autorità di bacino predispone:
 - a) un documento contenente i criteri per la valutazione “*ex post*” degli impatti cumulati a scala di bacino;
 - b) l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitano delle deroghe previste dall'art 77 c. 7 del D. lgs 152/2006 in recepimento dell'art. 4., paragrafo 5 della DQA. A tale scopo le Regioni forniscono all'Autorità di bacino l'elenco di tutte le derivazioni che comportino un

potenziale impatto sul bilancio idrico ed idrogeologico e siano in scadenza nel triennio 2016-2018.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente e sulla base dei risultati prodotti dalla prima applicazione della stessa, l'Autorità di bacino del fiume Po procede alla eventuale revisione della Direttiva, con particolare riferimento ai valori delle soglie per la definizione dell'impatto tra rilevante e moderato e tra moderato e lieve designati per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2. La eventuale revisione delle soglie dovrà tener conto dello stato delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio e delle diverse caratteristiche geofisiche dei corpi idrici del bacino.
3. Le Regioni hanno facoltà di modificare, con propri provvedimenti, le soglie per la definizione dell'impatto tra moderato e lieve, in ragione degli approfondimenti conoscitivi derivanti da specifiche attività di studio e di monitoraggio dei corpi idrici interessati.
4. Al fine di garantire la piena efficacia della Direttiva, sulla base dei risultati della prima applicazione e qualora si rendesse necessario, decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni procederanno a conformare la disciplina normativa e regolamentare di loro competenza in materia di rilascio di concessioni per le derivazioni idriche alla Direttiva medesima.
5. Parimenti, sulla base dei risultati della prima applicazione, l'Autorità di bacino procederà ad una valutazione in ordine alla adeguatezza ed efficacia della procedura stabilita dall'art 7 c. 2 del R. D n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006) rispetto al perseguimento degli obiettivi del Piano di gestione vigente (con particolare riguardo agli aspetti relativi al bilancio idrico) al fine di fornire indirizzi alle Amministrazioni concedenti per conformare le istruttorie ai contenuti dell'allegata Direttiva nonché ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell'attività amministrativa.
6. La compatibilità, rispetto al Piano di gestione, delle istanze di concessione delle derivazioni che non producono effetti misurabili a scala di bacino deve essere preliminarmente valutata dalle Amministrazioni concedenti facendo espressamente riferimento alle risultanze della valutazione del cumulo degli effetti di cui al comma 1 lett. a del presente articolo, successivamente alla sua predisposizione.

ARTICOLO 7

(Disciplina transitoria)

1. Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente.
2. Qualora gli indicatori necessari per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2, risultino indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative può essere effettuata mediante l'utilizzo di un giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (*giudizio esperto*).

3. Ai fini di facilitare un'applicazione unitaria della Direttiva, durante i primi 18 mesi di applicazione della Direttiva l'Autorità di bacino pone la propria attività al servizio degli enti competenti, fornendo loro supporto tecnico ed informativo.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

Sottosegretario di Stato
all'Ambiente e alla Tutela del territorio e
del Mare
(Barbara Degani)